Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 250

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 5 ottobre 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicati Pag. 4086

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417.
**Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche e miglioramento del trattamento previdenziale** Pag. 4086

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1962.
**Autorizzazione alla S.p.A. Magazzini Generali di Cesena a ricevere in deposito nel Magazzino generale gestito in Cesena anche le merci estere oltre quelle nazionali e nazionalizzate** . . . . . Pag. 4092

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1962.
**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita nel territorio del comune di Piombino (Livorno).** Pag. 4093

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1962.
**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita in via Pomerio nel comune di Capua** Pag. 4094

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1962.
**Autorizzazione alle Camere di commercio, industria e agricoltura di Asti, Latina e Venezia ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963** . . . . . . Pag. 4095

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1962.
**Autorizzazione alle Camere di commercio, industria e agricoltura di Como e Pavia ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1963** . . . . . . . . . . Pag. 4095

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:**
Approvazione del comune di Pontedera (Pisa) alla classe quarta, agli effetti della legge 5 luglio 1961, n. 641, sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine . Pag. 4096

Assegnazione del comune di Isola del Liri (Frosinone) alla classe quarta, agli effetti della legge 5 luglio 1961, n. 641, sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine. Pag. 4096

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Autorizzazione all'Azienda zootecnica ravennate ad acquistare un terreno Pag. 4096

**Ministero della pubblica istruzione:** Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione professionale Pag. 4096

**Ministero del tesoro:** Media dei cambi e dei titoli Pag. 4096

**Ministero dei lavori pubblici:**
Proroga del termine di attuazione del piano regolatore della città di Sora Pag. 4097
Proroga del termine di attuazione del piano regolatore della città di Melito Porto Salvo Pag. 4097
Proroga del termine di attuazione del piano regolatore della città di Bova Marina Pag. 4097

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:**
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Autolinee Tarantine S.A.T., con sede in Taranto Pag. 4097
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Nicoletti Luigi, con sede in Catanzaro Pag. 4097
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Azienda Siciliana Trasporti A.S.T., con sede in Palermo . . . Pag. 4097

CONCORSI ED ESAMI

**Ministero della difesa-Marina:** Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a cinquanta posti di agente fari in prova nella carriera ausiliaria del personale per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo . . . . . . . Pag. 4097

**Ufficio medico provinciale di Frosinone:** Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone. Pag. 4100

# PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

## COMUNICATI

Il 27 settembre 1962, alle ore 10,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Fuat Bayramoglu il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Turchia.

Il 27 settembre 1962, alle ore 10,50, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il dottor Carlos Maria Bollini Shaw, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Argentina.

Il 27 settembre 1962, alle ore 11,10, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Ján Bušniak il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Cecoslovacchia.

Il 27 settembre 1962, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza Sir John Guthrie Ward, K.C.M.G., il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Gran Bretagna.

**(5618)**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417.

**Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche e miglioramento del trattamento previdenziale.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO PRIMO

*Carattere e finalità dell'Ente*

Art. 1.

L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche, con sede in Roma, già riconosciuto con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, e trasformato con decreto presidenziale 13 aprile 1948, ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2.

Sono iscritte all'Ente tutte le iscritte negli albi dei Collegi provinciali delle ostetriche.

Art. 3.

L'Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore delle proprie iscritte, nelle forme e con i mezzi previsti dalla presente legge.

Sono riconosciuti all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

TITOLO SECONDO

*Organi dell'Ente*

Art. 4.

Sono organi dell'Ente:

1) il presidente;
2) il Consiglio nazionale;
3) il Comitato direttivo;
4) il Comitato esecutivo;
5) il Collegio dei sindaci.

Art. 5.

Il presidente è eletto dal Comitato direttivo, che lo sceglie tra i membri dello stesso Comitato rappresentanti le iscritte all'Ente.

Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del Comitato direttivo che lo ha eletto.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio nazionale, il Comitato direttivo e il Comitato esecutivo.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vicepresidente, che è eletto e dura in carica con le stesse modalità e per lo stesso periodo previsti per il presidente.

Art. 6.

Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei Collegi provinciali delle ostetriche.

Spetta al Consiglio nazionale:

1) eleggere fra le iscritte all'Ente 14 rappresentanti, di cui 12 da includere nel Comitato direttivo e 2 (un membro effettivo e uno supplente) da includere nel Collegio dei sindaci;

2) stabilire i criteri generali per il conseguimento degli scopi dell'Ente;

3) approvare i regolamenti dell'Ente e le loro eventuali modificazioni;

4) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

5) determinare annualmente il compenso spettante ai sindaci;

6) stabilire la misura del gettone di presenza alle riunioni del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo;

7) esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

Art. 7

Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente tutte le volte che se ne presenti la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti o dal Collegio dei sindaci.

Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà

dei componenti. In seconda convocazione, da tenersi ad un'ora di distanza dalla prima, la riunione è valida con qualsiasi numero di intervenuti.

Art. 8.

Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone di un voto per ogni 100 iscritte o frazione superiore a 50 all'albo del rispettivo Collegio provinciale delle ostetriche, compilato e pubblicato a norma delle disposizioni vigenti sulla tenuta degli albi delle professioni sanitarie, al principio dell'anno in cui avviene la riunione. Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone, comunque, di almeno un voto.

Art. 9.

La elezione dei rappresentanti delle iscritte, di cui al n. 1) dell'articolo 6, avviene per votazione a scrutinio segreto per mezzo di schede in bianco munite del timbro dell'Ente.

Il seggio per le elezioni è presieduto dal presidente uscente dell'E.N.P.A.O., o, comunque, da chi legalmente lo sostituisce, ed è formato dalle due votanti più anziane presenti all'apertura del seggio. Funge da segretaria senza voto nel seggio la votante più giovane presente all'apertura del seggio.

Le schede debbono riportare a stampa, su una sola facciata, dodici righe numerate progressivamente, per la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere a componenti del Comitato direttivo e due righe per la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere, rispettivamente, a componente effettivo e supplente nel Collegio dei sindaci.

Le schede piegate in quattro, in modo da non mostrare i nominativi prescelti, sono consegnate al presidente che le pone nell'urna, in presenza della votante, subito dopo aver controllato che il numero delle schede consegnate corrisponde al numero delle schede spettanti alla votante medesima a norma del precedente articolo 8.

Ricevute in consegna le schede dagli intervenuti, il presidente dichiara chiuse le votazioni, dopo aver preso nota del numero delle schede non restituite dalle votanti.

Aperte le urne e constatato che il numero delle schede ivi contenute corrisponde al numero di quelle consegnate dalle votanti, si procede allo scrutinio dei voti.

Terminato lo scrutinio dei voti, il presidente comunica al Consiglio nazionale i 14 nominativi eletti secondo la graduatoria dei voti. In caso di parità di voti, precede la eletta con maggiore anzianità di iscrizione all'albo, o in caso di parità anche di questa, la più anziana di età.

L'estratto del verbale della riunione, contenente i risultati delle elezioni e con l'intera graduatoria, è trasmesso entro otto giorni dalla riunione stessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le schede valide sono bruciate appena proclamati i risultati delle votazioni.

Le schede nulle o contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dai componenti del seggio, in plico suggellato, sul quale sono apposte le firme dei predetti componenti e del presidente.

Entro sessanta giorni dalle avvenute elezioni il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede alla emissione del decreto di nomina del Comitato direttivo.

Art. 10.

Il Comitato direttivo è composto:

1) dal presidente della Federazione nazionale dei Collegi delle ostetriche;

2) dai dodici rappresentanti delle iscritte eletti dal Consiglio nazionale;

3) dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

4) dal rappresentante del Ministero della sanità.

E' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti o riconfermati.

I componenti di cui al numero 2), che nel corso del triennio decadono dalla carica per qualsiasi motivo, sono sostituiti con il rappresentante che nell'ultima elezione seguiva immediatamente nella graduatoria dei voti i componenti eletti. Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione per esaurimento dei nominativi della graduatoria e i componenti designati mediante elezione siano ridotti a sei, si procede ad elezioni suppletive entro un mese dall'avvenuta constatazione nella ultima riunione del Comitato.

I componenti nominati nel corso del triennio in sostituzione di quelli decaduti, durano in carica sino alla scadenza del triennio stesso.

Entro otto giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del Comitato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, il componente più anziano provvede alla convocazione del Comitato, con le norme di cui al successivo articolo 16.

Nella sua prima riunione il Comitato elegge nel suo seno, scegliendoli tra le iscritte all'Ente, il presidente, il vicepresidente dell'Ente, il segretario e due membri del Comitato esecutivo.

Art. 11.

Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente ogni sei mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti, dal Comitato esecutivo o dal Collegio dei sindaci.

Le riunioni del Comitato direttivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno nove dei suoi componenti e, in seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, con la presenza di almeno sette. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, che hanno diritto ciascuno a un voto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 12.

Il Comitato direttivo, entro i limiti stabiliti dai criteri adottati dal Consiglio nazionale, amministra lo Ente e in particolare:

1) delibera i regolamenti e le loro eventuali successive modificazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;

2) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio nazionale;

3) delibera annualmente la misura delle prestazioni assistenziali in base ai limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo;

4) decide sui ricorsi delle iscritte avverso le decisioni del Comitato esecutivo nonchè avverso le iscri-

zioni nei ruoli contributivi, nella prima riunione che si tiene dopo trenta giorni dalla data della presentazione del ricorso;

5) delibera i criteri generali e i limiti delle forme di impiego delle disponibilità patrimoniali e sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'Ente;

6) delibera l'organico e il trattamento economico e giuridico del personale dell'Ente;

7) adempie a tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalla presente legge e dai regolamenti dello Ente.

Art. 13.

Il Comitato esecutivo rimane in carica per lo stesso periodo di tempo del Comitato direttivo.

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario, dai due membri eletti secondo il disposto dell'articolo 10, dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della sanità. Il direttore dell'Ente partecipa con voto consultivo.

Art. 14.

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno tre componenti oltre il presidente.

Ciascun componente ha diritto a un voto e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 15.

Spetta al Comitato esecutivo:

1) curare il conseguimento degli scopi dell'Ente nei limiti fissati dal Comitato direttivo;

2) predisporre gli schemi dei regolamenti e delle successive eventuali modificazioni da sottoporre al Comitato direttivo;

3) predisporre gli elementi per la formazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi da sottoporre al Comitato direttivo;

4) deliberare sulle domande per il conseguimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali;

5) deliberare sugli impieghi dei capitali disponibili secondo i criteri generali e nei limiti stabiliti dal Comitato direttivo;

6) decidere l'assunzione del personale dell'Ente nei limiti dell'organico deliberato dal Comitato direttivo;

7) adempiere a tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

Avverso la decisione del Comitato esecutivo sulle domande per il conseguimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali l'interessato può ricorrere al Comitato direttivo nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della decisione stessa.

Art. 16.

La convocazione dei componenti del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo è fatta mediante avviso, per mezzo di lettera raccomandata, diramato almeno quindici giorni (otto per il Comitato esecutivo) prima della riunione e contenente la indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa, nonchè degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza l'avviso può essere inviato telegraficamente almeno cinque giorni (tre per il Comitato esecutivo) prima e l'ordine del giorno può essere indicato sommariamente.

Alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo debbono essere invitati, con le stesse modalità i componenti del Collegio dei sindaci, i quali partecipano alle riunioni con voto consultivo.

Agli intervenuti alle riunioni residenti fuori Roma spetta, oltre al gettone di presenza, il rimborso delle spese nella misura stabilita dal Comitato direttivo.

I verbali delle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo sono trascritti in apposito e separato libro per ciascuno degli organi predetti e sono firmati dal presidente e dal segretario delle rispettive riunioni.

Il verbale di ciascuna riunione è letto in sommario alla fine della riunione stessa e per esteso all'inizio della riunione successiva.

Art. 17.

Il Collegio dei sindaci è composto:

1) da un componente effettivo e da uno supplente in rappresentanza delle iscritte, eletti dal Consiglio nazionale;

2) da un componente effettivo e da uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) da un componente effettivo e da uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Collegio dei sindaci è presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I sindaci hanno il compito di verificare le scritture contabili, eseguire ispezioni e riscontri di cassa, esaminare e controllare i conti consuntivi, sui quali riferiscono con una loro relazione al Comitato direttivo.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo con voto consultivo.

Il rappresentante delle iscritte in seno al Collegio è sostituito, in caso di decadenza dall'incarico, dal sindaco supplente.

Art. 18.

Il direttore dell'Ente:

*a*) sovraintende al funzionamento di tutti i servizi dell'Ente;

*b*) partecipa alle sedute del Consiglio direttivo ed a quelle del Comitato esecutivo.

## TITOLO TERZO

### *Finanziamento e gestione dell'Ente*

Art. 19.

Le iscritte all'Ente sono tenute a versare un contributo annuo di lire 11.000, di cui seimila da attribuire alla gestione previdenza e cinquemila da attribuire alla gestione assistenza.

Tali contributi non sono più dovuti dalle iscritte che godono del trattamento di pensione.

Art. 20.

Per la riscossione dei contributi a carico delle iscritte, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma e i termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per il riscosso.

Le esattorie comunali provvedono al versamento delle rate all'Ente tramite le ricevitorie provinciali.

Art. 21.

I ruoli esattoriali sono emessi, a cura dei Collegi provinciali delle ostetriche, in base alle iscrizioni negli albi provinciali di categoria.

Avverso la iscrizione in ruolo le interessate possono ricorrere al Comitato direttivo nei soli casi di errore o di duplicazione.

Il Comitato decide nella prima riunione che avrà luogo trenta giorni dopo la presentazione del ricorso.

Art. 22.

Su ogni certificato di assistenza al parto prescritto dal secondo comma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 921, da chiunque rilasciato e dovunque si verifichi il parto, è obbligatoria l'applicazione della marca previdenziale di lire 500 emessa dall'Ente a norma del successivo articolo 24.

Tale marca è a carico di chi rilascia il certificato di assistenza al parto. Hanno diritto al rimborso le aventi rapporto di impiego con case di cura private ed enti mutualistici ed ospedalieri.

Le ostetriche condotte, convenzionate con enti mutualistici e libere professioniste sono tenute ad applicare a loro carico su ogni certificato di assistenza al parto da esse rilasciato la marca di previdenza.

Sono esenti i certificati di assistenza al parto rilasciati in favore di partorienti iscritte nell'elenco degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita.

In questo caso, al certificato di assistenza al parto dovrà essere allegato un documento rilasciato dal competente ufficio comunale comprovante la iscrizione della assistita in detto elenco.

Art. 23.

Gli ufficiali di stato civile non potranno ricevere i certificati di assistenza al parto, prescritti dall'articolo 70 del regio decreto-legge del 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, se non vi sia stata apposta la marca di previdenza.

Art. 24.

Le marche sono emesse e distribuite a cura e a spese dell'Ente con le norme, in quanto applicabili, sulle marche emesse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Ente provvede a stabilire il modello della marca che, previa approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è trasmesso in fac-simile alle Prefetture, ai Comuni ed ai Collegi provinciali delle ostetriche.

Art. 25.

Presso l'Ente sono istituite due separate gestioni per la previdenza e l'assistenza a favore delle ostetriche.

Art. 26.

La gestione previdenza è finanziata con i seguenti mezzi:

1) la quota di lire seimila del contributo annuo stabilito nell'articolo 19;

2) i proventi delle marche emesse a norma dello articolo 22;

3) i redditi del patrimonio della gestione;

4) le somme che a qualsiasi titolo pervengono allo Ente senza specificazione della gestione cui attribuirle oltre a quelle specificatamente destinate alla gestione stessa.

Il patrimonio costituito dai contributi versati a scopo previdenziale all'Ente prima dell'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 246, spetta integro alla gestione previdenziale.

Art. 27.

I capitali disponibili della gestione previdenza possono essere impiegati:

1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati;

2) in acquisto di beni immobili;

3) in mutui fruttiferi garantiti da ipoteca di primo grado;

4) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera del Comitato direttivo.

Art. 28.

La gestione assistenza è finanziata con i seguenti mezzi:

1) la quota di lire cinquemila del contributo annuo stabilito nell'articolo 19;

2) i redditi del patrimonio della gestione;

3) le somme che a qualsiasi titolo siano destinate alla gestione.

Art. 29.

L'esercizio finanziario annuale dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono composti ciascuno di due separate sezioni: una per la gestione previdenza e l'altra per la gestione assistenza.

Per ciascun esercizio il Comitato esecutivo predispone gli elaborati contabili e li rimette al Collegio dei sindaci almeno quindici giorni prima della convocazione del Comitato direttivo, il quale si riunisce, per deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, entro il 30 marzo di ogni anno.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio nazionale non oltre 60 giorni dalla data della deliberazione del Comitato direttivo.

Copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo, corredati dalle relazioni illustrative, è rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro quindici giorni dall'approvazione del Consiglio nazionale.

Art. 30.

Ogni triennio viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della situazione della gestione previdenza e per la previsione dell'andamento finanziario della gestione assistenza.

I risultati del bilancio tecnico sono sottoposti allo esame del Comitato direttivo, che ne riferisce al Consiglio nazionale.

Copia del bilancio tecnico è rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

## TITOLO QUARTO

### *Trattamento di previdenza*

#### Art. 31

Il trattamento di previdenza consiste in pensioni di invalidità e vecchiaia.

Gli oneri relativi al trattamento di previdenza sono posti a carico della relativa gestione.

#### Art 32.

La pensione di vecchiaia si consegue:

1) al compimento dell'età minima di 65 anni, con almeno dieci anni di contribuzione;

2) a qualunque età con quaranta anni di contribuzione.

La pensione di invalidità si consegue a qualunque età nel caso di inabilità totale e permanente alla professione di ostetrica, purchè risultino versati almeno cinque anni di contribuzione.

La misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidità è proporzionata agli anni di contributi versati all'Ente, secondo la tabella delle pensioni allegata alla presente legge. La frazione superiore ai sei mesi è considerata un anno.

Per anni di contribuzione si intendono gli anni per i quali l'iscritta ha versato all'Ente i contributi a norma del precedente articolo 19.

#### Art. 33.

All'atto del pensionamento le ostetriche che, oltre a quella corrisposta dall'E.N.P.A.O., non godono di altra pensione per la quale intervenga un contributo dello Stato, hanno diritto ad una maggiorazione del trattamento previdenziale di lire 3000 mensili inizialmente a carico dello Stato nei limiti di un contributo straordinario di lire 300 milioni.

Al relativo onere si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 34.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale, raggiunte le condizioni richieste, la iscritta presenta domanda all'Ente.

#### Art. 35.

Per la dimostrazione dello stato di inabilità totale e permanente l'iscritta deve presentare, insieme con la domanda di pensione di invalidità, un certificato del medico provinciale attestante tale stato.

L'Ente si riserva di controllare, in ogni momento, anche per mezzo di un proprio sanitario, il permanere dello stato di invalidità. Il rifiuto di sottoporsi alla visita di controllo fa ritardare la decorrenza della pensione, o qualora questa sia in godimento, ne fa sospendere il pagamento.

La pensione di invalidità non è cumulabile con quella di vecchiaia prevista dalla presente legge.

#### Art. 36.

Le iscritte possono versare all'Ente contributi volontari per integrare la misura delle pensioni di cui al precedente articolo 32.

Il regolamento delle condizioni e le tabelle dei coefficienti per il calcolo delle integrazioni, deliberate dal Consiglio nazionale su proposta del Comitato direttivo dell'Ente, sono approvati con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale.

## TITOLO QUINTO

### *Trattamento di assistenza*

#### Art. 37.

Il trattamento di assistenza alle iscritte da almeno un triennio e alle pensionate che non godano ad altro titolo dell'assistenza malattia consiste nella erogazione delle seguenti prestazioni:

1) sussidio giornaliero e concorso nelle spese sostenute per sanitari, medicinali, ricovero ospedaliero ed interventi chirurgici nel caso di malattia che impedisca temporaneamente l'esercizio della professione;

2) assegni funerari;

3) assegni di natalità;

4) assegni per cure termali.

Tutte le iscritte possono richiedere:

*a*) sussidi in caso di comprovata ed eccezionale esigenza,

*b*) assegni mensili continuativi nei casi di vecchiaia e di invalidità quando abbiano cessato la professione per tali cause, versino in stato di necessità e non godano del trattamento di previdenza, di cui al titolo quarto.

La misura delle prestazioni assistenziali è stabilita annualmente in occasione del bilancio preventivo, in base alla previsione dei mezzi finanziari a disposizione della gestione di assistenza e alla prevedibile frequenza del ricorso delle iscritte alle prestazioni medesime.

#### Art 38.

Gli eventuali avanzi economici della gestione di assistenza, detratte le quote per i fondi patrimoniali, sono accantonati in apposita riserva per assistenza, cui si potrà attingere nel caso di eccezionali necessità per mantenere costante la misura delle prestazioni assistenziali.

#### Art. 39.

Gli oneri derivanti dalla erogazione delle prestazioni di assistenza sono posti a carico della relativa gestione.

## TITOLO SESTO

### *Disposizioni comuni alle gestioni*

#### Art. 40.

Le prestazioni di previdenza e di assistenza erogate dall'Ente sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di pensione o assistenziale goduto o spettante all'iscritta, salvo l'integrazione disposta dall'articolo 33.

Nel caso di assistenza di malattia il trattamento a carico dell'Ente è corrisposto ad integrazione di altri eventuali analoghi trattamenti non oltre la spesa totale effettivamente sostenuta dall'iscritta e da questa debitamente documentata.

Art. 41.

Gli oneri per spese generali e di amministrazione sono posti a carico di ciascuna delle gestioni di previdenza e di assistenza nella seguente misura:

1) l'intero importo degli oneri direttamente imputabili ad ognuna delle gestioni predette;

2) una quota degli oneri indivisibili o non direttamente imputabili, in proporzione alla attività svolta dall'Ente per conseguire gli scopi dei vari trattamenti.

I coefficienti, per il calcolo delle quote di cui al n. 2) sono determinati annualmente dal Comitato direttivo.

Art 42.

Il regolamento per la previdenza e l'assistenza deliberato dal Consiglio nazionale, su proposta del Comitato direttivo dell'Ente, è approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Nel regolamento sono contenute le modalità per la erogazione delle pensioni, nonchè le condizioni e le modalità per la concessione e l'erogazione delle prestazioni assistenziali.

TITOLO SETTIMO

*Disposizioni transitorie e finali*

Art. 43.

Alle iscritte alla data di applicazione della presente legge, le quali possano far valere il versamento al settore di previdenza dell'E.N.P.A.O. dei contributi di lire 1250 annui, disposti dall'assemblea generale dello E.N.P.A.O. del 7 dicembre 1948, viene riconosciuta la anzianità nella misura di un anno per ogni lire 1250 versate al settore previdenza.

Entro il primo decennio di applicazione della presente legge, l'iscritta, raggiunta la età minima di 65 anni, ha diritto di riscattare gli anni di contribuzione mancanti a raggiungere il minimo di 10.

Per effettuare il riscatto, l'iscritta deve versare allo Ente, all'atto della presentazione della domanda, un valore in capitali pari a quello della tabella dei valori di riscatto in corrispondenza all'età dell'iscritta alla data della domanda e al numero di anni di contribuzione.

Art. 44.

La iscritta che ha raggiunto l'età minima di 65 anni senza aver conseguito il diritto a pensione può, sino a quando non intende avvalersi del diritto di riscatto di cui all'articolo precedente, continuare il versamento dei contributi previsti dall'articolo 19.

Art. 45.

Agli effetti dell'anzianità di contribuzione per conseguire le prestazioni di assistenza, si riconoscono come validi gli anni di contribuzione secondo le norme dello ordinamento dell'Ente in vigore alla data di applicazione della presente legge.

Art. 46.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente provvederà a regolarizzare i suoi organi.

Art. 47

Il primo bilancio tecnico dell'Ente è predisposto entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 48.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale può ordinare ispezioni sul suo funzionamento.

In caso di gravi e riscontrate irregolarità amministrative o quando gli organi amministrativi non adeguino la loro attività agli scopi dell'Ente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può sciogliere con proprio decreto il Comitato direttivo e nominare un commissario per la gestione straordinaria sino alla nomina del nuovo Comitato.

La gestione commissariale non potrà avere una durata superiore ad un anno.

Art. 49.

La legge 13 marzo 1958, n. 246, è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme, addì 16 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

TABELLA DELLE PENSIONI

| ANNI DI CONTRIBUZIONE | Importo della pensione annua | ANNI DI CONTRIBUZIONE | Importo della pensione annua |
|---|---|---|---|
| 10 e meno . . . . | 72.000 | 26 . . . . . . . | 148.800 |
| 11 . . . . . . . . | 76.800 | 27 . . . . . . . . | 153.600 |
| 12 . . . . . . . . | 81.600 | 28 . . . . . . . . | 158.400 |
| 13 . . . . . . . . | 86.400 | 29 . . . . . . . . | 163.200 |
| 14 . . . . . . . . | 91.200 | 30 . . . . . . . | 168.000 |
| 15 . . . . . . . . | 96.000 | 31 . . . . . . . | 172.800 |
| 16 . . . . . . . . | 100.800 | 32 . . . . . . . . | 177.600 |
| 17 . . . . . . . . | 105.600 | 33 . . . . . . . . | 182.400 |
| 18 . . . . . . . . | 110.400 | 34 . . . . . . . . | 187.200 |
| 19 . . . . . . . . | 115.200 | 35 . . . . . . . . | 192.000 |
| 20 . . . . . . . . | 120.000 | 36 . . . . . . . . | 196.800 |
| 21 . . . . . . . . | 124.800 | 37 . . . . . . . . | 201.600 |
| 22 . . . . . . . . | 129.600 | 38 . . . . . . . . | 206.400 |
| 23 . . . . . . . . | 134.400 | 39 . . . . . . . . | 211.200 |
| 24 . . . . . . . . | 139.200 | 40 e oltre . . . . | 216.000 |
| 25 . . . . . . . . | 144.000 | | |

TABELLA DEI VALORI DI RISCATTO

| ETÀ | ANNI DI CONTRIBUZIONE | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65. . . . . . . | 668.700 | 601.830 | 534.960 | 468.090 | 401.220 | 334.350 | 267.480 | 200.610 | 133.740 | 66.870 |
| 66. . . . . . . | 643.500 | 579.150 | 514.800 | 450.450 | 386.100 | 321.750 | 257.400 | 193.050 | 128.700 | 64.350 |
| 67. . . . . . . | 618.100 | 556.290 | 494.480 | 432.670 | 370.860 | 309.050 | 247.250 | 185.430 | 123.620 | 61.810 |
| 68. . . . . . | 593.200 | 533.880 | 474.560 | 415.240 | 355.920 | 296.600 | 237.280 | 177.960 | 118.640 | 59.320 |
| 69. . . . . . . | 568.800 | 511.920 | 455.040 | 398.160 | 341.280 | 284.400 | 227.520 | 170.640 | 113.760 | 56.880 |
| 70. . . . . . . | 543.800 | 489.420 | 435.040 | 380.660 | 326.280 | 271.900 | 217.520 | 163.140 | 108.760 | 54.380 |
| 71. . . . . . . | 518.900 | 467.010 | 415.120 | 363.230 | 311.340 | 259.450 | 207.560 | 155.670 | 103.780 | 51.890 |
| 72. . . . . . . | 494.100 | 444.690 | 395.280 | 345.870 | 296.460 | 247.050 | 197.640 | 148.230 | 98.820 | 49.410 |
| 73. . . . . | 470.000 | 423.000 | 376.000 | 329.000 | 282.000 | 235.000 | 188.000 | 141.000 | 94.000 | 47.000 |
| 74. . . . | 446.800 | 402.120 | 357.440 | 312.760 | 268.080 | 223.400 | 178.720 | 134.040 | 89.360 | 44.680 |
| 75. . . . . . | 424.300 | 381.870 | 339.440 | 297.010 | 254.580 | 212.150 | 169.720 | 127.290 | 84.860 | 42.430 |
| 76. . . . | 402.000 | 361.800 | 321.600 | 281.400 | 241.200 | 201.000 | 160.800 | 120.600 | 80.400 | 40.200 |
| 77. . | 380.500 | 342.450 | 304.400 | 266.350 | 228.300 | 190.250 | 152.200 | 114.150 | 76.100 | 38.050 |
| 78. . | 359.800 | 323.820 | 287.840 | 251.860 | 215.880 | 179.900 | 143.920 | 107.940 | 71.960 | 35.980 |
| 79. . | 340.600 | 306.540 | 272.480 | 238.420 | 204.360 | 170.300 | 136.240 | 102.180 | 68.120 | 34.060 |
| 80. . | 322.200 | 289.980 | 257.760 | 225.540 | 193.320 | 161.100 | 128.880 | 96.660 | 64.440 | 32.220 |
| 81 e più | 304.200 | 273.780 | 243.360 | 212.940 | 182.520 | 152.100 | 121.680 | 91.260 | 60.840 | 30.420 |

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1962.

**Autorizzazione alla S.p.A. Magazzini Generali di Cesena a ricevere in deposito nel Magazzino generale gestito in Cesena anche le merci estere oltre quelle nazionali e nazionalizzate.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1960, con il quale la S. p. A. Magazzini generali di Cesena, con sede in Cesena, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Cesena, via Fratelli Cairoli, un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza con la quale la predetta Società chiede di essere autorizzata a ricevere in deposito nel Magazzino generale anche le merci estere;

Viste le deliberazioni 471, del 14 luglio 1961, 630, del 29 settembre 1961, 158, del 30 marzo 1962, con le quali la Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì ha espresso parere favorevole in merito alla suddetta istanza ed ha approvato il nuovo regolamento per l'esercizio del Magazzino generale;

Considerato che la S. p. A. Magazzini generali di Cesena ha rinunciato all'istituzione presso il Magazzino di apposito Ufficio doganale e si è impegnata di assumere a proprio carico le spese per il servizio doganale e di vigilanza;

Decreta:

Art. 1.

La S. p. A. Magazzini generali di Cesena è autorizzata a ricevere in deposito nel Magazzino generale gestito in Cesena, via Fratelli Cairoli, anche le merci estere, oltre quelle nazionali e nazionalizzate.

Dette merci estere potranno essere depositate in un locale delle dimensioni di m. $6 \times 22,70$ ed una altezza di circa m. 3, posto al piano seminterrato dell'edificio costituente il Magazzino generale stesso, meglio descritto nella planimetria allegata all'istanza della Società, di cui alle premesse.

Art. 2.

Per il deposito delle merci nel suddetto Magazzino generale saranno applicate le norme regolamentari approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì con le deliberazioni 630, del 29 settembre 1961 e 158, del 30 marzo 1962.

L'ammontare della cauzione per l'esercizio del Magazzino generale, stabilito in L. 1.000.000 (un milione) con il decreto ministeriale 18 marzo 1960, è determinato in L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila), salvo successive determinazioni.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1962

*Il Ministro per l'industria e per il commercio*
COLOMBO

*Il Ministro per le finanze*
TRABUCCHI

(5620)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1962.
**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita nel territorio del comune di Piombino (Livorno).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Livorno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 4 giugno 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera sita nell'ambito del comune di Piombino (Livorno);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Piombino;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con le sue pendici dai rilievi collinari di varia altezza e le sue piccole rade e le spiaggie, dovute alle linee di impluvio dei rilievi stessi, presenta una superficie in declivio completamente ricoperta da vegetazione cedua e di alto fusto senza soluzione di continuità e di particolare bellezza per la varietà dei toni di verde che passano dalla tonalità grigio argentea dei cipressi macrocarpa al verde cupo delle quercie e dei lecci, costituendo pertanto un quadro naturale ed un panoramico punto di vista accessibile al pubblico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Piombino compresa tra la località « Torre del Sale » ed il confine cel comune di Follonica per il territorio così delimitato: dal confine con la provincia di Grosseto alla ferrovia seguendo la ferrovia stessa fino alla stazione di Vignale Riotorto. Da qui, prendendo la Base Geodetica, fino all'incrocio con la strada che congiunge « Casa Paduletta » con « Ponte San Martino », seguendo poi tale strada fino all'incrocio con la via dell'abbeveratoio. Percorre questa verso ovest fino al suo termine. Di qui prosegue secondo una linea ideale che si mantiene a 200 metri a monte del fosso « Cervia » fino al fosso « Cosimo » e lungo il medesimo fino al mare in prossimità della località « Torre del Sale », ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Livorno.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Piombino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 settembre 1962

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

*Il Ministro per la marina mercantile*
MACRELLI

---

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Livorno**

*Adunanza del 4 giugno* 1960

L'anno millenovecentosessanta e questo giorno quattro del mese di giugno, in Livorno, alle ore 16, nel Palazzo provinciale, piazza del municipio, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Livorno, previa convocazione a mezzo di inviti scritti ai suoi componenti.

Sono presenti i signori:
1) Crovetti avv. Franco, presidente;
2) Farneti, ing. Tullio, componente;
3) Belforte comm. Gino, componente;
4) Mancini Ivo, sindaco del comune di Piombino, componente;
5) Gubetti rag. Luciano, direttore dell'Ente provinciale del turismo in rappresentanza del presidente.

Assenti giustificati i signori:
1) Sampaolesi prof. Piero, soprintendente ai monumenti e gallerie di Pisa;
2) Gianfranceschi ing. Giorgio, componente.

Assiste il sottoscritto segretario della Commissione, dottor Plinio Cannizzaro, segretario capo della prima sezione amministrativa della provincia di Livorno.

Il signor presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) ZONA LITORANEA PIOMBINO - FOLLONICA. — Costruzione nuova strada Protezione - Provvedimenti relativi;
2) Varie eventuali.

*Deliberazione n. 4 del 4 giugno* 1960

*Oggetto*: COMUNE DI PIOMBINO. — Zona litoranea compresa tra la località « Torre del Sale » e la località confine col comune di Follonica. — Inclusione nell'elenco delle bellezze naturali.

Il signor presidente, richiamando quanto contenuto nella precedente deliberazione n. 3 del 31 maggio c. a., riferisce che la Commissione, tenuto conto dei particolari aspetti di bellezza naturale che presenta la zona litoranea, compresa nel comune di Piombino, fra la località Ponte d'Oro ed il confine

col comune di Follonica, si è espressa già favorevolmente per l'inclusione della zona stessa, salva più esatta confinazione, nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Livorno.

Prega pertanto il signor sindaco del comune di Piombino, che non era stato convocato nella precedente riunione del 31 maggio c. a., di far conoscere il proprio punto di vista sull'argomento.

Il sig. Mancini, sindaco di Piombino, riferisce che l'iniziativa della Commissione trova il favore dell'Amministrazione comunale da lui presieduta, salvo per quanto concerne la prevista confinazione. Il relatore precisa al riguardo che l'Amministrazione comunale è favorevole alla inclusione nell'elenco delle bellezze naturali di tutta la fascia costiera compresa fra il confine col comune di Follonica fino alla località « Torre del Sale », con esclusione della zona da « Torre del Sale » a « Ponte d'Oro », che, oltre a non presentare, a suo avviso, alcun particolare interesse naturale, trattandosi di una striscia di sabbia senza vegetazione e senza alcuna particolare attrattiva, potrà essere destinata allo sviluppo delle industrie della città.

La Commissione

Dopo ulteriore discussione;

Confermata l'opportunità di assoggettare al regime di protezione di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1 n. 4) la zona litoranea come proposto dal sindaco di Piombino;

A voti unanimi resi secondo le norme di legge;

Delibera:

1) di includere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Livorno, per le ragioni di cui in narrativa, la zona litoranea del comune di Piombino compresa tra la località « Torre del Sale » ed il confine col comune di Follonica (provincia di Grosseto) per il territorio così delimitato:

dal confine con la provincia di Grosseto alla Ferrovia seguendo la ferrovia stessa fino alla stazione di Vignale Riotorto. Da qui, prendendo la Base Geodetica, fino all'incrocio con la strada che congiunge « Casa Paduletta » con « Ponte San Martino », seguendo poi tale strada fino all'incrocio con la via dell'abbeveratoio. Percorre questa verso ovest fino al suo termine. Di qui prosegue secondo una linea ideale che si mantiene a 200 metri a monte del Fosso « Cervia » fino al fosso « Cosimo » e lungo il medesimo fino al mare in prossimità della località « Torre del Sale »;

2) di inviare la presente deliberazione alla Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa per il perfezionamento formale della pratica.

Il signor presidente null'altro essendovi da trattare, alle ore 17,30 dichiara chiusa la seduta.

Del che si è redatto il presente verbale che viene confermato e sottoscritto come segue:

*Il presidente*: avv. Franco CROVETTI

*Il segretario*: dott. Plinio CANNIZZARO

(5572)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1962.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita in via Pomerio nel comune di Capua.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Caserta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 novembre 1959, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di via Pomerio (ex sede della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Capua;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da un complesso di immobili aventi un caratteristico aspetto di bellezza panoramica, forma un insieme di quadri naturali di eccezionale importanza;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Capua (Caserta), segnata in catasto al foglio n. 52, allegato 2, particella n. 49-*a*, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Caserta.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il Comune di Capua provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 settembre 1962

*Il Ministro*: GUI

---

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Caserta**

*Verbale n.* 3 *Seduta del* 12 *novembre* 1959 (Stralcio)

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno dodici del mese di novembre alle ore 10,30 nei locali dell'Amministrazione provinciale di Caserta si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Caserta.

Sono presenti:

1) Mariano prof. Valerio, presidente;

2) Pacini prof. Riccardo, soprintendente ai monumenti;

3) De Lillo avv. Nicola, delegato dell'Ente provinciale del turismo;

4) Lerro arch. Paride, rappresentante dell'Associazione artisti e professionisti;

5) Carafa ing. Giovanni, rappresentante industriale.

L'ing. Domenico Foglia capo compartimento A.N.A.S., invitato ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, non è presente, così pure l'ing. Alessandro De Franciscis, rappresentante dell'Ass. agricoltori il quale però ha giustificato la sua assenza;

*Ordine del giorno*:

(*Omissis*)

4) CAPUA - Via Pomerio - Gruppo di alberi nella ex sede della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife - Imposizione vincolo;

(*Omissis*)

Si passa al quarto argomento riguardante la strada di Capua.

Il prof. Pacini propone il vincolo allo scopo di poter disciplinare le costruzioni progettate lungo i filari di alberi esistenti lungo la via Pomerio (ex sede della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife).

Il sindaco, sebbene invitato, non è presente e la Commissione accogliendo la proposta del soprintendente ad unanimità dichiara il parere favorevole alla imposizione di vincolo, come da acclusa planimetria ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perchè la località presenta notevole interesse pubblico ricca come è di bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e di immobili aventi un caratteristico aspetto.

(*Omissis*)

Alle ore 13 si scioglie la seduta.

*Il presidente*: prof. Valerio MARIANI

*Il segretario*: ROTONDATO

(5571)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1962.

**Autorizzazione alle Camere di commercio, industria e agricoltura di Asti, Latina e Venezia ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminati i bilanci di previsione per l'esercizio 1963 presentati dalle sottoelencate Camere di commercio, industria e agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lett. *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che le sottoelencate Camere di commercio, industria e agricoltura sono autorizzate ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nelle misure seguenti:

Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti: aliquota L. 2%;

Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina: aliquota L. 2,50%;

Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia: aliquota L. 1,30%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 delle Camere di comercio, industria e agricoltura indicate nel precedente articolo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo, il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alle medesime Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie o comunque indispensabili per il normale funzionamento delle Camere stesse e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria.

Roma, addì 26 settembre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5597)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1962.

**Autorizzazione alle Camere di commercio, industria e agricoltura di Como e Pavia ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1963.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria.

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminati i bilanci di previsione per l'esercizio 1963 presentati dalle sottoelencate Camere di commercio, industria e agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lett. *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che le sottoelencate Camere di commercio, industria e agricoltura sono autorizzate ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nelle misure seguenti:

Camera di commercio, industria e agricoltura di Como: aliquota L. 1,50%;

Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia: aliquota L. 1,40%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 delle Camere di comercio, industria e agricoltura indicate nel precedente articolo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo, il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alle medesime Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie o comunque indispensabili per il normale funzionamento delle Camere stesse e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria.

Roma, addì 26 settembre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5596)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Assegnazione del comune di Pontedera (Pisa) alla classe quarta, agli effetti della legge 5 luglio 1961, n. 641, sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine.**

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1962, il comune di Pontedera (Pisa), in relazione alla riconosciuta importanza industriale e commerciale, è stato assegnato, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 luglio 1961, n. 641, alla classe quarta, ai fini dell'applicazione dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicità affine.

(5662)

**Assegnazione del comune di Isola del Liri (Frosinone) alla classe quarta, agli effetti della legge 5 luglio 1961, n. 641, sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine.**

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1962, il comune di Isola del Liri (Frosinone), in relazione alla riconosciuta importanza industriale e commerciale, è stato assegnato, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 luglio 1961, n. 641, alla classe quarta, ai fini dell'applicazione dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicità affine.

(5663)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Autorizzazione all'Azienda zootecnica ravennate ad acquistare un terreno**

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1962, registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 135, l'Azienda zootecnica ravennate è autorizzata ad acquistare un terreno di proprietà del comune di Ravenna.

(5623)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione professionale.**

Il dott. Gian Carlo Fincato, nato a Enego (Vicenza) il 20 agosto 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Padova, in data 24 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(5624)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 186

**Corso dei cambi del 4 ottobre 1962 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 620,64 | 620,98 | 621 — | 620,99 | 620,90 | 620,70 | 621 — | 620,70 | 620,75 | 620,95 |
| $ Can. | 576,16 | 576,80 | 576,50 | 576,75 | 575 — | 576,50 | 576,95 | 576,50 | 576,60 | 576,90 |
| Fr. Sv. | 143,45 | 143,54 | 143,535 | 143,54 | 143,50 | 143,51 | 143,54 | 143,45 | 143,52 | 143,57 |
| Kr. D. | 89,67 | 89,76 | 89,78 | 89,75 | 89,68 | 89,72 | 89,70 | 89,70 | 89,75 | 89,75 |
| Kr. N. | 86,82 | 86,86 | 86,88 | 86,865 | 86,85 | 86,82 | 86,865 | 86,80 | 86,84 | 86,85 |
| Kr. Sv. | 120,49 | 120,57 | 120,60 | 120,59 | 120,55 | 120,52 | 120,59 | 120,50 | 120,54 | 120,55 |
| Fol. | 172,48 | 172,65 | 172,64 | 172,64 | 172,55 | 172,55 | 172,6375 | 172,50 | 172,57 | 172,60 |
| Fr. B. | 12,47 | 12,487 | 12,4850 | 12,48625 | 12,48 | 12,48 | 12,487 | 12,48 | 12,48 | 12,485 |
| Fr. Fr. (N.F.) | 126,68 | 126,72 | 126,75 | 126,74 | 126,70 | 126,68 | 126,7325 | 126,65 | 126,69 | 126,70 |
| Lst. | 1738,21 | 1739,75 | 1739,55 | 1739,60 | 1739,40 | 1738,70 | 1739,55 | 1738,90 | 1739 — | 1739,25 |
| Din. occ. | 155,12 | 155,18 | 155,18 | 155,16 | 155,135 | 155,15 | 155,14 | 155,15 | 155,18 | 155,17 |
| Scell. Austr. | 24,05 | 24,056 | 24,06 | 24,0675 | 24,045 | 24,05 | 24,064 | 24,05 | 24,05 | 24,055 |
| Escudo Port. | 21,68 | 21,68 | 21,72 | 21,69 | 21,60 | 21,68 | 21,67 | 21,67 | 21,68 | 21,69 |

**Media dei titoli del 4 ottobre 1962**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 103,95 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 95,75 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 87,65 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 98,525 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 96,40 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 98 — |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 95,85 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963) | 100,325 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964) | 100,375 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 100,45 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 100,60 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 100,825 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100,725 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 101,60 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 101,575 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 100,425 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZUDDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 4 ottobre 1962**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 620,995 |
| 1 Dollaro canadese | 576,825 |
| 1 Franco svizzero | 143,54 |
| 1 Corona danese | 89,725 |
| 1 Corona norvegese | 86,865 |
| 1 Corona svedese | 120,59 |
| 1 Fiorino olandese | 172,639 |
| 1 Franco belga | 12,487 |
| 1 Franco nuovo (N.F.) | 126,736 |
| 1 Lira sterlina | 1739,575 |
| 1 Marco germanico | 155,15 |
| 1 Scellino austriaco | 24,066 |
| 1 Escudo port. | 21,68 |

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Proroga del termine di attuazione del piano regolatore della città di Sora**

Con decreto interministeriale 21 luglio 1962, n. 1108, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1962, registro n. 34 Lavori pubblici, foglio n. 116, è stato prorogato al 15 aprile 1966, in esecuzione della legge 25 gennaio 1962, n. 25, il termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore della città di Sora anche agli effetti del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582.

**(5626)**

**Proroga del termine di attuazione del piano regolatore della città di Melito Porto Salvo**

Con decreto interministeriale 21 luglio 1962, n. 1102, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1962, registro n. 34 Lavori pubblici, foglio n. 122, è stato prorogato al 15 aprile 1966, in esecuzione della legge 25 gennaio 1962, n. 25, il termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore della città di Melito Porto Salvo anche agli effetti degli articoli 173 e seguenti del decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

**(5627)**

**Proroga del termine di attuazione del piano regolatore della città di Bova Marina**

Con decreto interministeriale 21 luglio 1962, n. 1101, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1962, registro n. 34 Lavori pubblici, foglio n. 123, è stato prorogato al 15 aprile 1966, in esecuzione della legge 25 gennaio 1962, n. 25, il termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore della città di Bova Marina anche agli effetti degli articoli 173 e seguenti del decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

**(5628)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Autolinee Tarantine - S.A.T., con sede in Taranto.**

Con decreto 15 settembre 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Autolinee Tarantine - S.A.T., con sede in Taranto.

**(5671)**

**Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Nicoletti Luigi, con sede in Catanzaro.**

Con decreto 15 settembre 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla ditta Nicoletti Luigi, con sede in Catanzaro.

**(5672)**

**Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Azienda Siciliana Trasporti - A.S.T., con sede in Palermo.**

Con decreto 15 settembre 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Azienda Siciliana Trasporti - A.S.T., con sede in Palermo.

**(5673)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

**Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a cinquanta posti di agente fari in prova nella carriera ausiliaria del personale per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, concernente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a cinquanta posti di agente fari in prova nella carriera ausiliaria del personale per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo .

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a)* avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;

*b)* essere cittadini italiani, di sesso maschile; sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

*c)* non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

*d)* avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

*e)* essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati, anche se invalidi di guerra, dovranno inoltre possedere:

costituzione fisica tale da potere affrontare, all'occorrenza, forti sbalzi di temperatura ed esposizioni alle intemperie;

attitudine a servirsi agevolmente dei remi delle imbarcazioni;

attitudine a salire sulle scale interne ed esterne delle torri dei fari che, in genere, sono alte;

attitudine ad eseguire lavori piuttosto gravosi, come il trasporto di bombole di acetilene disciolta, di latte di petrolio, di fusti di carburo, ecc., anche per strade impervie;

vista buona, pur non richiedendosi che la visione binoculare sia uguale ad 1.

Il possesso di detti requisiti verrà constatato mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Marina militare.

Per i concorrenti invalidi di guerra la visita sanitaria sarà compiuta dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento, approvato con regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni;

*f)* non essere incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

*g)* non essere stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

*h)* non essere incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

*i)* avere compiuto 18 anni di età e non superato i 32, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, compilate su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, corredate da tutti i documenti che attestino il possesso dei titoli di cui alla lettera *B*) del successivo art. 12.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le complete generalità;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) che non sono stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

6) che non sono incorsi nella destituzione dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

7) che non sono stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

8) che non sono incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) le eventuali condanne penali riportate;

10) che non hanno superato l'età di 32, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 4;

11) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

12) che sono disposti ad accettare qualsiasi destinazione sia in caso di nomina che successivamente;

13) il loro preciso recapito.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale gli stessi prestano servizio.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro, con suo decreto motivato.

Le domande dei candidati agenti ausiliari temporanei che attualmente prestino servizio presso i fari ed i segnalamenti marittimi, corredate dei documenti indicati nelle lettere *B*) del successivo art. 12, dovranno essere presentate, entro il termine stabilito dal presente articolo, ai Comandi delle Zone fari dai quali essi dipendono.

I Comandi provvederanno ad inoltrarle al Ministero nel più breve tempo possibile, allegando uno speciale rapporto informativo dal quale risultino la data di ammissione in servizio, le destinazioni avute, il modo in cui il candidato ha esercitato le mansioni affidategli, nonchè la speciale attitudine al servizio dei fari e segnalamenti marittimi.

Le domande dei figli degli agenti di ruolo, in servizio, o anche collocati a riposo o deceduti, dovranno essere anch'esse presentate nel termine stabilito dal bando ai Comandi delle zone dei fari dai quali dipendono o dipendevano gli agenti di ruolo. I Comandi, nel trasmetterle al Ministero, provvederanno a corredarle, possibilmente, di una breve dichiarazione nella quale dovrà essere indicata la posizione del padre del candidato.

Art. 4.

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2, lettera i), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglie numerose;

3) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

4) ad anni 40 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio nonchè per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

*a*) di anni due nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte quelle previste dai numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestono la qualifica di impiegati statali di ruolo.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 10.

Art. 6.

Agli aspiranti ammessi al concorso saranno indicati il giorno ed il luogo in cui dovranno presentarsi per essere sottoposti alla visita medica e, se riconosciuti idonei, alla prova di esame.

Art. 7.

Per essere ammessi a sostenere la prova, gli aspiranti dovranno produrre una fotografia di data recente, applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo di un'Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 8.

L'esame consisterà in una prova pratica di scrittura sotto dettato ed avrà luogo in Roma o presso le sedi che saranno designate dal Ministero.

La data della prova pratica sarà comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa.

Di detta prova sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione, presidente;

quattro impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva o di concetto con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di 2ª classe e a segretario.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato, i quali intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale.

A tale fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate dovranno presentare, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire un documento dal quale risultino i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità, in bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro concessa, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti politici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra o gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza. I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione modello 69, a nome del padre del candidato, oppure in un apposito certificato su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine che versino nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma, se risiedono all'estero.

Gli appartenenti ai volontari del C.E.M.M. congedati al termine della ferma sessennale, eccetto quelli giudicati non idonei all'avanzamento al grado di sergente per motivi professionali o disciplinari, hanno titolo di precedenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, concernente modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 913.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100.

Art. 11.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili - Sezione 2ª), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato di studio, dal quale risulti che il candidato ha conseguito la licenza di quinta elementare;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100;

5) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 300;

*a*) per gli ufficiali in congedo od in servizio, la copia dello stato di servizio;

*b*) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

*c*) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

*d*) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione per il servizio alle armi), la copia del foglio matricolare.

I rivedibili o riformati dalla Commissione di leva e gli iscritti di leva (quei giovani, cioè, che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva) dovranno produrre un certificato di esito di leva in bollo da L. 100.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle Capitanerie di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

6) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

*a*) titolo di studio;

*b*) certificato medico;

*c*) copia integrale dello stato matricolare;

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita;

*b*) titolo di studio;

*c*) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale essi appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

*d*) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale;

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella della sua presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 12.

La graduatoria degli idonei sarà formata dalla Commissione di cui al precedente articolo 9 in base ai seguenti elementi:

*A*) valutazione della prova pratica di scrittura sotto dettato.

Detta valutazione è indicata da un voto che è la media dei punti assegnati, da zero a dieci, da ciascun commissario.

Per conseguire l'idoneità, il candidato dovrà riportare nell'anzidetta prova la votazione non inferiore a sette decimi.

*B*) per i candidati risultati idonei ai sensi della precedente lettera *A*), la Commissione aggiungerà al voto riportato nella prova scritta i seguenti coefficienti per i sottonotati titoli, per i quali non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi:

*a*) servizio militare nel Corpo degli equipaggi militari marittimi o della finanza ramo mare, punti 0,24 per ogni anno di servizio prestato;

*b*) agenti ausiliari temporanei dei fari, punti 0,24 per ogni anno di servizio prestato;

*c*) sottufficiali della Marina dispensati dal servizio a norma della legge 13 maggio 1947, n. 500, non aventi diritto a pensione, punti 1;

*d*) patente di padrone marittimo, punti 2,50;

*e*) servizio marinaresco (nocchiere), punti 1 per ogni anno di servizio prestato a bordo di navi;
*f*) radiotelegrafisti, punti 2,50;
*g*) motoristi brevettati, punti 2;
*h*) elettricisti ed elettromeccanici, punti 2;
*i*) segnalatori e semaforisti, punti 1;
*l*) motoristi abilitati, punti 2;
*m*) siluristi, meccanici, armaroli e torpedinieri, punti 1,80.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno assunti temporaneamente in prova, con la qualifica di agente in prova, in osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico.

Tale periodo di prova sarà trascorso parte presso l'Ufficio tecnico dei fari di La Spezia, ove si svolgerà un corso di istruzione tenica, e parte presso un segnalamento.

Al personale proveniente da altri ruoli sarà conservato, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto, nonchè l'aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1962

p. *Il Ministro*: de Meo

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *settembre* 1962
*Registro n.* 80 *Difesa Marina, foglio n.* 264

**(5549)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4531 del 30 dicembre 1961, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1960;
Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Viste le designazioni del Consiglio dell'Ordine provinciale dei medici e quelle dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del suindicato concorso è composta come segue:

*Presidente*:
Bevilacqua dott. Pasquale, vice prefetto.

*Componenti*:
Longo dott. Antonino, medico provinciale;
Nagar dott. Benito, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Cassino;
Megale dott. Gaspare, specialista in ostetricia;
Lauretti Lirina, ostetrica condotta.

*Segretario*:
Manzi dott. Renato, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Frosinone.

Frosinone, addì 2 ottobre 1962

*Il medico provinciale*: Longo

**(5669)**

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.